



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE**  
**Provincia di Genova**



R.O.U.T. n. 61  
R.O.G. n. 218

**IL SINDACO**

- Premesso che a seguito di un disservizio dell'impianto di depurazione avvenuto in data 7 agosto 2012 e della conseguente entrata in funzione del bypass con relativo scarico di emergenza, con precedente ordinanza n. 60 del registro ordinanze ufficio tecnico e n. 215 del registro ordinanze generali emessa in data 7 agosto 2012 è stata temporaneamente interdetta la balneazione, a titolo cautelativo e precauzionale, nel tratto di litorale compreso tra lo stabilimento balneare Lido Punta Pedale srl di Ciurlo Luca sito in Lungomare Rossetti 1 e lo stabilimento balneare denominato Bagni Sirena sito in prossimità della diga di sopraflutto;
- Considerato che l'intervento attuato dalla Società Idrotigullio spa, gestore del ciclo idrico integrato, ha risolto il problema alle ore 17 di ieri 7 agosto 2012 ripristinando il corretto funzionamento dell'impianto e la conseguente interruzione dello scarico di emergenza;
- Ritenuto pertanto che siano cessate le motivazioni in base alle quali è stata emessa la citata precedente ordinanza n. 60 R.O.U.T e n. 215 R.O.G emessa a titolo cautelativo e precauzionale;
- Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

**REVOCA**

La precedente ordinanza n. 60 R.O.U.T e n. 215 R.O.G emessa in data 7 agosto 2012 a titolo cautelativo e precauzionale con la quale era stata temporaneamente interdetta la balneazione nel tratto di litorale compreso tra lo stabilimento balneare Lido Punta Pedale srl di Ciurlo Luca sito in Lungomare Rossetti 1 e lo stabilimento balneare denominato Bagni Sirena sito in prossimità della diga di sopraflutto.

**DISPONE**

Di notificare il presente provvedimento ai titolari degli stabilimenti balneari e ai gestori delle spiagge libere attrezzate compresi nel suddetto tratto di costa.

**INFORMA**

dell'emanazione della presente Ordinanza le Autorità previste dalla normativa vigente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della Legge n° 1034 del 04/12/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Corpo di Polizia Municipale, la Forza Pubblica e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati del controllo sull'adempimento a quanto prescritto dalla presente Ordinanza.

Santa Margherita Ligure, 8 agosto 2012

**IL SINDACO**  
Dott. Roberto De Marchi